

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FEDERICO II EVENTI"

Titolo I

Disposizioni Generali

art.1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "**FEDERICO II *eventi***". L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell'art.87 comma 1, let. c, del T.U.I.R. approvato con DPR n° 917 del 22 Dicembre 1986, ed è regolata a norma del Libro Primo, Titolo II Capo II, art.14 e segg., nonché dalle altre norme in materia e dal presente Statuto.

L'associazione ha sede in Bari, alla via Latilla n°13. Inoltre l'associazione potrà istituire delle sedi secondarie in Italia e nell'ambito della comunità Europea e Internazionale direttamente dalla sede principale, necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

art.2

Oggetto:

L'associazione si pone quale obiettivo il miglioramento della condizione civile e sociale dell'umana persona attraverso la promozione di tutte le forme di espressione quali l'Arte, la cultura, il turismo, l'editoria, le attività formative, lo sport, al fine di migliorare la qualità della vita nel territorio dove essa opera. inoltre l'associazione promuoverà le seguenti iniziative:

CULTURALI quali: tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, mostre nazionali e/o internazionali, inchieste, istituzione di biblioteche, istituzioni di discoteche, concerti, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci e per i terzi.

TURISTICHE quali: la promozione della Puglia e del territorio nazionale, attraverso viaggi organizzati presso siti archeologici, storici, ed artistici nonché itinerari naturalistici, al fine di incrementare la presenza turistica.

a tal fine l'Associazione potrà gestire direttamente o in convenzione delle strutture ricettive provvedendo anche alla formazione del personale da utilizzare in detta gestione.

RICREATIVE quali: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti ricreativi, cineforum con proiezione di film e documentari, feste in genere.

EDITORIALI quali: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di studi e ricerche, seminari, tavole rotonde, ecc.

Inoltre l'associazione potrà anche svolgere attività di radioemittenza, tele-emittenza, web-tv, web-radio, istituzione di un sito internet.

EDUCAZIONE STRADALE

Promozione ed organizzazione di attività didattiche teorico-pratico nel campo della sicurezza e della educazione stradale da divulgare nelle scuole elementari, medie inferiori-e/o superiori.

ATTIVITA' FORMATIVE quali: organizzazione di corsi di formazione di pittura, scultura, teatro, musica, artigianato in genere e di recupero e restauro di tutte quelle opere di interesse collettivo.

SPORTIVE : l'Associazione inoltre si prefigge di divulgare, a livello agonistico e/o non agonistico, realtà sportive anche attraverso la gestione di impianti sportivi, pubblici e/o privati, se questi ultimi si rendessero necessari per la pratica della disciplina sportiva promossa.

L'Associazione potrà anche svolgere attività marginali di carattere commerciale e produttivo per fini istituzionali.

Le sedi dell'associazione potranno essere dotate di un bar e/o di un posto di ristoro interni.

Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi sociali.

art.3

Durata

L'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta ai sensi degli artt. 21, 4° comma e 27 c.c..

art. 4

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente.

Titolo II

I soci

art. 5

Categorie dei soci

L'Associazione nel rispetto dell'art. 3 dei Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti;
- d) juniores

a) Soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, di cui all'accluso elenco, ed hanno stessi diritti ed obblighi dei soci ordinari;

b) Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono all'Associazione e sono iscritti a norma del presente Statuto;

c) Soci benemeriti sono coloro i quali, muniti dei requisiti dei soci ordinari, per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

d)Soci juniores sono i soci che hanno un'età compresa tra i quattordici (14) e i diciotto (18) anni di età.

art.6

Ammissione

L'ammissione a socio, deliberata a maggioranza dal consiglio direttivo, è subordinata alla sottoscrizione alla relativa domanda, all'accettazione dello statuto sociale, e al pagamento della quota di iscrizione.

La qualifica di socio è compatibile con l'appartenenza a qualsiasi ad altre associazioni o ad altri organismi associativi che non contrastino con quanto disposto dal comma 2 dell'art.18 della costituzione.

Per essere ammesso a socio dell'associazione, ai sensi dell'art.16 c.c., l'aspirante dovrà:

- a) presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo;
- b) essere di spiccata moralità;
- c) pagare la relativa quota di ammissione;
- d) presentare, se richiesti e a discrezione del consiglio direttivo, i certificati attestanti il casellario giudiziario e i carichi pendenti.

Il consiglio direttivo deciderà sulla domanda di ammissione entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il socio sottoscrivendo la domanda di ammissione dichiara di accettare il seguente statuto.

La tassa associativa è stabilita in min. €50- (cinquanta) mensili per i soci fondatori (fino al sostentamento autonomo dell'associazione) in €100-(cento) annuali per i soci benemeriti sostenitori, in €30- (trenta) annuali per i soci sostenitori ordinari, € 15- (quindici) annuali per soci ordinari e juniores, contributo da € 3- (tre) a € 15- (quindici) per soci ordinari simpatizzanti.

Inoltre l'associazione può fare richiesta di un contributo straordinario a tutti i soci, ove la manifestazione o evento in oggetto richieda un contributo di rimborso a coloro i quali prestano la loro opera per la realizzazione delle sopraindicate manifestazioni.

L'assemblea potrà deliberare di modificare la quota sociale, la sua riscossione e la sua ripartizione tra le categorie dei soci.

Potranno inoltre essere soci, a norma di quanto disposto dal comma 2 dell'art.18 della Costituzione, associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione "**FEDERICO II eventi**".

Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sociali ed umanitarie.

art.7

Diritti del socio

tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello statuto.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

art.8

Doveri del socio

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

art.9

Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, da notificarsi al consiglio direttivo dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 3(tre) mesi prima della fine dell'anno sociale in corso, così come disposto dall'art.24, comma 2, c.c.
Qualora le dimissioni non siano notificate nei modi e nei termini di cui sopra, l'impegno sociale s'intende tacitamente rinnovato per un altro anno;
- b) per decadenza, nel caso di morosità nei pagamenti della quota sociale per almeno un triennio (3 anni);
- c) per espulsione, la quale deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza della metà degli iscritti (50%) più uno (1) in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che rendano

incompatibile l'appartenenza all'Associazione. Il provvedimento di espulsione sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del presidente. I soci radiati, potranno, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, ricorrere avverso il provvedimento di espulsione all'Autorità Giudiziaria competente in materia nei modi e termini previsti dagli artt.23 e 24, comma 3, c.c.,.

Qualora il socio espulso non dovesse rispettare il termine perentorio del 180 (centottanta) giorni per presentare ricorso all'Autorità giudiziaria, il diritto al ricorso, dell'Associazione, si riterrà decaduto.

Il socio dimesso, decaduto od espulso non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

Inoltre non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio sociale indiviso così come stabilito dall'art. 37 c.c.,.

Titolo III

art.10

Composizione

L'assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, benemeriti, ordinari. I soci juniores avranno diritto al voto purchè abbiano compiuto il diciottesimo (18) anno di età in data antecedente a quella stabilita per le votazioni.

art.11

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Inoltre deve essere convocata ogni tre (3) anni un'assemblea ordinaria degli organi sociali.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio direttivo mediante avviso di convocazione affisso nella sede sociale trenta (30) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo (anche diverso dalla sede legale) dell'adunanza,

nonché la data della seconda convocazione che comunque non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e non prima che siano trascorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione.

Assemblee straordinarie possono essere convocate quando sia necessario, per deliberazione del consiglio direttivo oppure su richiesta di un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto, per richiesta scritta e motivata, i quali proporranno l'ordine del giorno.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci che si trovino in regola con il versamento delle quote sociali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il socio moroso che non abbia provveduto a rifondere sociali almeno due (2) giorni prima dell'adunanza, perde il diritto di partecipare all'assemblea.

Ciascun socio potrà rappresentare massimo un altro socio purchè munito di regolare delega sottoscritta dal socio rappresentato.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci (50%) più uno (1) aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo che si tratti di deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la modifica delle norme statutarie; in questi ultimi due casi è richiesta la presenza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto.

art.12

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea dei soci convocata in via ordinaria provvede ad:

- a) eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal consiglio direttivo;
- c) approvare il programma annuale di attività redatto dal consiglio direttivo;
- d) stabilire, su proposta del consiglio direttivo, la misura dei contributi dovuti agli associati;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

art.13

Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea dei soci convocata in via straordinaria provvede ad:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art.14

Verbalizzazione

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali, dopo averne dato lettura, devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e da tutti i soci presenti.

Art.15

Delibere assembleari

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti o rappresentanti così come previsto dall'art.11 del presente Statuto. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art.16

Composizione

Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da cinque (5) membri tutti eletti dall'assemblea dei soci.

Art.17

Durata e revoca

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con il consenso di almeno i due terzi (2/3) dei soci.

Art.18

Convocazione

Il consiglio direttivo dell'Associazione "**FEDERICO II *eventi***" si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria, su convocazione del presidente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti il consiglio direttivo con la richiesta motivata, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei soci.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Il consigliere assente ingiustificatamente per più di tre (3) riunioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito nell'ordine dal candidato, non eletto, maggiormente suffragato nell'assemblea.

Il consigliere dimissionario o espulso viene surrogato dal candidato, non eletto, maggiormente suffragato nell'assemblea.

Art.19

Competenza

Il consiglio direttivo ha competenza di ordinaria e straordinaria amministrazione:

Le competenze del consiglio nella gestione ordinaria sono:

- a) adottare provvedimenti di ammissione od espulsione dei soci;
- b) deliberare le ammissioni di altre associazioni;

- c) predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d) provvedere alla gestione amministrativa dell'Associazione. La competenza del consiglio nella gestione straordinaria riguarda solo quegli atti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione.

Art.20

Nomina, competenze e sostituzione del segretario e/o tesoriere

Il consiglio direttivo, nomina, tra i suoi componenti a maggioranza dei voti un segretario e/o un tesoriere. Le due cariche possono fondersi nella persona di un solo componente il consiglio direttivo.

Il segretario dirige e coordina l'attività organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, cura la regolare tenuta dei libri sociali, (registro assemblee, registro deliberazioni del consiglio direttivo, registro soci, registro degli inventari ecc.).

Il segretario, nell'esercizio della sua attività, potrà farsi coadiuvare da altri soci dopo averne avuto il consenso dal consiglio direttivo.

Il tesoriere coordina l'attività finanziaria dell'associazione, provvede alla riscossione e ai pagamenti, facendone annotazione in un apposito registro (libro cassa), utilizzando i necessari documenti e, a comprova delle operazioni, deposita gli incassi presso apposito istituto di credito indicato dal consiglio direttivo. In caso di impedimento segretario e tesoriere vengono sostituiti da altro consigliere allo scopo delegato per iscritto dal presidente.

Art.21

Accesso alle cariche

Alle cariche sociali possono accedere i soci iscritti da almeno dodici (12) mesi all'associazione. Tutti gli incarichi sono onorari, e non è prevista alcuna retribuzione, esclusi eventuali rimborsi spese documentati, hanno la durata di tre (3) anni e sono riconfermabili.

Titolo V

Il presidente

Art.22

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, può incaricare, mediante delega scritta, ad uno o più soci a svolgere parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, coordina e sovrintende a tutte le attività dell'associazione, adotta tutti quei provvedimenti che rivestano i caratteri dell'urgenza, con l'obbligo di conferire al consiglio direttivo entro e non oltre dieci (10) giorni per la notifica. Il presidente ha la responsabilità generale del buon andamento degli affari sociali.

Art.23

Elezione

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni fino all'assemblea ordinaria che provvederà al rinnovo della cariche sociali.

Art.24

Sostituzione

Il presidente in caso di assenza prolungata o di impedimento, viene sostituito nella rappresentanza legale dal vicepresidente.

Titolo VI

Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto :

- 1) dalle quote d'iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- 2) da versamenti volontari degli associati;
- 3) dalle quote dei soci benemeriti ;
- 4) eventuali rimborsi;
- 5) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- 6) da contributi che possono provenire da enti pubblici o privati, pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- 7) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione;
- 8) da eventuali fondi di riserva costituiti dall'eccedenze di bilancio;
- 9) attività marginali da carattere commerciale e produttivo;
- 10) da iniziative promosse e finanziate dalla Unione Europea;
- 11) ogni altro tipo di entrate.

Art.26

Bilancio

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ogni anno entro il mese di Aprile.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno trenta (30) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato che potrà richiederne copia.

Titolo VII

Scioglimento

Art.27

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con i tre quarti (3/4) dei voti favorevoli degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art.28

Per tutto quanto non contenuto e non stabilito nel presente statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di diritto comune.